

### Indicazioni relative alla legge sul lavoro

VI. Esecuzione della legge  
2. Attribuzioni e organizzazione delle autorità  
Art. 44 Obbligo del segreto

LL

Art. 44

Articolo 44

## Obbligo del segreto

<sup>1</sup> Le persone che sono incaricate di svolgere compiti secondo la presente legge o vi partecipano sono tenute al segreto nei confronti di terzi sui fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della loro attività.

<sup>2</sup> Le autorità cantonali incaricate della vigilanza e dell'esecuzione della presente legge e l'Ufficio federale si prestano reciproca assistenza nell'adempimento dei loro compiti; si scambiano gratuitamente le necessarie informazioni e su richiesta si accordano il diritto di consultare gli atti ufficiali. I fatti segnalati o constatati nell'applicazione della presente prescrizione sottostanno all'obbligo del segreto di cui al capoverso 1.

### Capoverso 1

Sottostanno all'obbligo del segreto tutte le persone alle quali sono stati affidati incarichi derivanti dalla legge sul lavoro. L'elemento determinante in tal senso non è il rapporto di servizio ma la funzione esercitata. Sono inoltre soggette all'obbligo del segreto tutte le persone alle quali si ricorre, come i periti, gli esperti o i collaboratori di altri servizi ufficiali. Secondo l'articolo 82 capoverso 2 OLL 1, tutte le persone alle quali si ricorre vanno rese attente per scritto al loro obbligo di segreto. Tale obbligo vale anche per i membri della Commissione federale del lavoro, i quali possono discutere le questioni puntuali con le loro associazioni, senza tuttavia rendere identificabili le aziende in questione. È inoltre vietato ai membri rendere pubbliche problematiche concrete finché il Consiglio federale o il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca non abbia preso una posizione ufficiale in merito.

L'obbligo del segreto comprende tutto ciò di cui la persona soggetta a tale obbligo viene a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti o anche casualmente e di cui si riconosce la natura confidenziale.

### Capoverso 2

Il principio dell'obbligo del segreto non si applica fra le persone incaricate dell'esecuzione e della sorveglianza in relazione alla legge sul lavoro; esse possono scambiarsi le informazioni necessarie all'adempimento dei loro compiti. Su richiesta, si accordano il diritto di consultare gli atti ufficiali. Ai fini della reciproca assistenza, il rilascio di informazioni e la consultazione di atti sono gratuiti. I fatti segnalati o constatati sottostanno invece all'obbligo del segreto di cui al capoverso 1 del presente articolo.